



Decreto Dirigenziale n. 135 del 11/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA LAVASAVIANO S.R.L. EX LAVASAVIANO DI PIZZELLA GIACOMO, CON SEDE LEGALE IN SAVIANO ALLA VIA NAZARIO SAURO, 115 ED OPERATIVA IN SAVIANO ALLA VIA MOLINO, 77

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che la ditta **Lavasaviano di Pizzella Giacomo**, con sede legale ed operativa in Saviano alla via Molino, 39 (ora 77), è stata autorizzata con D.D. n. 669 del 25/03/2004 ai sensi dei DD.PP.RR. n.203/88 e 25/07/91 alle emissioni in atmosfera, per un impianto di lavanderia industriale per il lavaggio e lo scolorimento di jeans, con l'utilizzo di detergenti biodegradabili, pietrapomice e una caldaia alimentata ad olio BTZ con potenzialità di 1.350.000 Kcal/h;
- d. che il legale rappresentante pro tempore della ditta ha presentato istanza ai sensi dell'art.269, comma 2, D.Lgs.152/06, acquisita al protocollo del Settore con prot. n. 261689 del 20/03/2007, reiterata con nota prot. n. 12296 del 07/01/2008 e prot. n.176333 del 02/03/2009, per lo stabilimento sito in Saviano alla via Molino 77, per modifica sostanziale delle emissioni che prevede l'installazione di un nuovo camino E3 relativo agli essiccatori e l'utilizzo di una seconda caldaia di riserva alimentata ad olio BTZ di cui 1000 Kgvapore/h con camino E2;
- e. che, con la citata nota prot.17633 del 02/03/2009 è stata comunicata inoltre la variazione della ragione sociale da **Lavasaviano di Pizzella Giacomo** a **Lavasaviano S.r.l.** con sede legale in **Saviano alla Via Nazario Sauro 115 ed operativa in Saviano alla via Molino 77;**

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 23/04/2010, il cui verbale si richiama:
 - a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole con la prescrizione di sostituire i carboni attivi almeno ogni anno e di effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza semestrale;
 - a.2. la Provincia ha espresso parere favorevole con le prescrizioni riportate al punto a.1.;
 - a.3. l'ASL si è riservata di esprimere il proprio parere dopo l'acquisizione della destinazione e compatibilità urbanistica sito impianto;
 - a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso del Comune;

CONSIDERATO

- a. che il Comune di Saviano con nota prot. 5882 del 12/05/2010 ha espresso parere favorevole, sotto l'aspetto urbanistico-territoriale, per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- b. che l'ASL, con nota prot.1275/UOPC del 20/05/2010, ha trasmesso parere igienico sanitario non favorevole motivato dall'impossibilità di attivare nelle aree agricole industrie insalubri, poiché l'ubicazione e l'esercizio di un impianto in area non attrezzata a ricevere tale tipologia di attività determinerebbe ricadute ambientali tali, da non garantire la salvaguardia della salute pubblica; di fatto tale suolo non avendo né le infrastrutture previste per le zone industriali, né le opere di urbanizzazione necessarie non risulterebbe idoneo per lo svolgimento di attività insalubri;
- c. che la Società con nota acquisita agli atti del Settore con prot. n. 820240 del 13/10/2010, in ri-scontro alla comunicazione del Settore ai sensi dell'art. 10 bis - L.241/90 e s.m.i., prot. 586789 del 09/07/2010, ha dichiarato che l'attività viene svolta nell'attuale sede dal 1995 e ha trasmesso copia delle autorizzazioni in suo possesso tra cui:

- c.1. certificazione di destinazione urbanistica prot. n.5500 del 24/05/2010 relativa alla particella 315 - foglio 10 - in cui si dichiara che l'intera area è asservita all'opificio fino a quando sarà mantenuta la destinazione ad opificio e che sulla particella n.315, foglio n.10 del P.R.G. approvato e vigente dal 13/02/2006 sono state rilasciate le autorizzazioni n.362 del 18/01/95 e n.5210 del 03/05/95 per la realizzazione di un capannone per attività artigianale;
- c.2. autorizzazione sanitaria n.194 del 25/10/1999 volturata in data 07/11/2008 con prot.15385 alla Lavasaviano S.r.l.;
- c.3. autorizzazione n. 463 del 12/11/09 per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura rilasciata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;
- d. che la Società con nota acquisita al protocollo con n.720532 del 26/09/2011, confermando le diverse autorizzazioni in suo possesso, ha dichiarato che i carboni attivi vengono utilizzati esclusi-vamente dall'impianto di depurazione acque reflue come descritto nella relazione tecnica presentata agli Enti, che l'azienda ha provveduto ad alimentare le caldaie con il metano, in sostituzione del-l'olio combustibile BTZ, riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera ed allegando una nuova tabella riassuntiva delle emissioni;
- e. che, pertanto, la prescrizione dell'ARPAC relativa alla sostituzione dei carboni attivi è inapplicabile in quanto l'opificio non ha un sistema di abbattimento a carboni attivi per le emissioni in atmosfera, in quanto il predetto sistema di filtrazione è idoneo per il contenimento delle SOV, mentre l'attività svolge senza utilizzo di solventi immette in atmosfera essenzialmente gli NOx prodotti dalle caldaie a metano e polveri e sfridi di tessuto dagli essiccatori;
- f. che i rilievi dell'A.S.L. appaiono riferiti ad una generica attività produttiva e prescindono dalla specifica attività della Società Lavasaviano S.r.l., non viene indicato quali siano le ricadute ambientali tali da non garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia delle matrici ambientali e non vengono indicati gli inquinanti che determinerebbero i predetti effetti;
- g. che la Società, con nota acquisita al protocollo n.98089 del 08/02/2012, ha trasmesso attestazio-ne del Comune sulla modifica del numero civico in seguito alla nuova toponomastica che è mutato da 39 a 77;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto su “considerato”, lo stabilimento sito in **Saviano, alla via Molino, 77**, gestito dalla **Lavasaviano S.r.l.**, esercente attività di lavanderia industriale, con l'utilizzo di n.2 caldaie alimentate a metano di cui una di riserva e con l'esclusione di utilizzo di solventi e preparati suscettibili di generare COV, con l'obbligo esclusivo per la Società di effettuare l'autocontrollo delle emissioni con cadenza semestrale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di lavanderia industriale, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Saviano alla via Molino, 77**, gestito dalla **Lavasaviano S.r.l.** con sede legale in **Saviano alla Via Nazario Sauro 115, alla via A. Manzoni, 57**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONI E mg/Nmc	PORTATA A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Caldaia da 2.000 Kg. vapore/h alimentata a metano	Monossido di carbonio (CO) Monossido di azoto (NO) Ossidi di azoto (Nox)	62 52 57	2.250	139,50 117,00 128,25	-----
E2	Caldaia di riserva da 1.000 Kg vapore/h alimentata a metano	Monossido di carbonio (CO) Monossido di azoto (NO) Ossidi di azoto (Nox)	59 53 55	1.800	106,20 95,40 99,00	-----
E3	Essiccatori	Polveri Sfridi di tessuto	1,3	8.000	10,40	Grigliato a maglie strette a letto ad acqua

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza e alla nuova tabella delle emissioni;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **semestrale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;

- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. dovranno essere fornite alla Provincia le informazioni sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e approvvigionamento idrico;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Lavasaviano S.r.l. con sede legale in Saviano alla Via Nazario Sauro 115 ed operativa in Saviano alla via Molino 77;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Saviano**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi